




N° 317 / 11



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE II

REG. CC. 224

Il Giudice di Monza, dott. Fulvia De Luca, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di RG 3510 dell'anno 2009 e proposta da SOCIETA' in liquidazione in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario

ATTRICE

CONTRO

BAUCHE

EX PARTE CREDITORIS



G.U. DOTT.SSA DE LUCA

Foglio di precisazione delle conclusioni.

È presente per la società _____ S.p.A. in liquidazione in Amministrazione straordinaria, per delega del Prof. Avv. _____ la quale nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccetto negli atti e nei verbali di causa, chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni:

I) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale / o extracontrattuale delle banche convenute per i fatti e le operazioni indicate in citazione ed in particolare per aver abusivamente concesso credito alla società _____ S.p.A. come dettagliatamente descritto nel corso della citazione;

II) accertare e dichiarare in Euro _____ 45.508.320,00 (quarantacinquemilioni seicentottomilatrecentoventi/00) o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia, se del caso anche previa consulenza tecnica di ufficio, tutti i danni subiti dalla società _____

S.p.A. in liquidazione in Amministrazione straordinaria ex D.lgs. 270/1999 in seguito a quanto esposto in citazione per l'abusiva condotta dei convenuti e in particolare per l'abusiva concessione del credito da parte delle banche convenute;

III) condannare, per l'effetto, le convenute in solido tra loro al pagamento dell'importo di Euro _____ 45.508.320,00 (quarantacinquemilioni seicentottomilatrecentoventi/00), ovvero al pagamento del diverso importo, comunque ritenuto conforme a giustizia, che sarà accertato in corso di causa, se del caso previa consulenza tecnica di ufficio, ovvero determinato dal giudice secondo equità; in subordine, condannare le società convenute singolarmente ed in via esclusiva al pagamento di



poste in essere ed in precedenza analiticamente descritte di quanto emergerà in corso di causa; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche ai sensi dell'art. 1283 c.c.;

IV) in via graduata alle domande sub I), sub II) e sub III), ove il Tribunale non ritenesse la causa matura per la decisione, rinvia l'udienza ex art. 183, c.p.c. allo scopo di consentire alle parti di svolgere le deduzioni istruttorie, fissando altresì i termini di cui all'art. 183, VI comma, n. 1), 2), 3), c.p.c., eventualmente, previa rimessione in termini ai sensi delle disposizioni vigenti, non avendo la difesa della società S.p.A. in liquidazione in Amministrazione straordinaria potuto svolgere tale attività a causa della rimessione anticipata della causa in decisione;

V) condannare le società convenute, in solido o in via esclusiva, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, I.P.A. ed I.V.A. su diritti ed onorari come per legge».

L'Avv. precisa che tali domande, per effetto delle operazioni di ristrutturazione societaria, sono state estese nei confronti delle società

all'udienza del 15 ottobre 2009.



Nell'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice ha lamentato l'attività di concessione abusiva del credito posta in essere dalle società convenute, da cui sarebbero derivati gravi danni al suo patrimonio, oltre che pregiudizi per i creditori. In particolare, la società attrice ha dedotto che la concessione abusiva del credito posta in essere dalle convenute ha determinato un impoverimento del suo patrimonio, causato dall'aumento del volume del debito gravante sull'impresa conseguenza, da un lato, dei finanziamenti ricevuti, dall'altro, della stessa permanenza sul mercato, nonostante la situazione di grave crisi in cui versava all'atto dei finanziamenti medesimi.

La società attrice ha, altresì, dedotto che la condotta illecita posta in essere dagli istituti di credito convenuti ha causato pregiudizi per i suoi creditori, non tanto perché ha determinato una posizione di apparente solidità dell'impresa ma soprattutto perché il depauperamento del patrimonio dell'azienda stessa, dovuto alla continuazione dell'attività resa possibile dall'abusiva concessione del credito, ha comportato la riduzione dei beni sui quali i creditori possono rivalersi.

Ha, pertanto, chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti commisurati alle perdite di esercizio relative agli anni in cui il credito è stato abusivamente concesso.

Costituentosi, le convenute hanno formulato eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva, di nullità dell'atto di citazione, di prescrizione dei crediti vantanti; nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalle società convenute è fondata.

Riguardo alla domanda di risarcimento del danno che le condotte asseritamente illecite poste in essere dagli istituti di credito convenuti avrebbero causato alla massa dei creditori, si osserva quanto segue.

Secondo il orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione del credito diretto a mantenere artificialmente in vita un'impresa decotta, suscitando nel mercato la falsa impressione che si tratti di un'impresa economicamente valida. Nel sistema della legge fallimentare, infatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai



possibili beneficiari del loro esito positivo, al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria in questione, la quale costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall'attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all'attività medesima (cfr Cass. S.U. 7029/06; Cass. 13413/10).

Riguardo alla domanda di risarcimento del danno assentamente causato al patrimonio della società, si evidenzia quanto segue.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2006, la società finanziata ha partecipato ai contratti che hanno dato luogo all'abusiva concessione del credito.

Essa, dunque, da quei contratti, non ha tratto un credito nei confronti delle banche, oggi rivendicabile dal curatore.

Piuttosto, ha dato luogo all'illecito di cui si discute.

In altri termini, l'abuso del credito si è perfezionato mediante la conclusione dei contratti cui la società finanziata ha partecipato, con i suoi organi, a tanto legittimati dai suoi statuti; con la conseguenza che, al più, potrebbe ipotizzarsi una responsabilità di costoro per mala gestione, ma questa esclude comunque l'azione risarcitoria in oggetto per la ragione che alcun diritto di credito verso il proprio contraente in capo alla società finanziata abusivamente è potuto nascere da un fatto illecito prodotto anche da attività infedele dei suoi rappresentanti.

Ragionare diversamente vorrebbe dire ammettere che la banca, dopo aver subito l'azione risarcitoria, e quindi aver conferito alla massa l'equivalente del pregiudizio arrecato, possa, poi, non essendo venuta meno la sua qualità di creditore del fallito, partecipare al riparto della massa così costruita e riprendere quanto versato.

Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nella comparsa conclusionale depositata in data 14/10/10, dette argomentazioni vengono ribadite dalla Corte di Cassazione n. 13413/10, le cui enunciazioni di principio parzialmente differiscono da quelle delle precedenti Sezioni Unite, unicamente in ragione della peculiarità della fattispecie al suo esame.

Nel caso sottoposto al recente giudizio della Suprema Corte, la condotta illecita causativa del pregiudizio al patrimonio della società fallita consisteva nella condotta di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito posta in essere



dall'amministratore della società in concorso con il direttore della filiale della banca finanziatrice.

Come espressamente rilevato dalla Corte "...tutti gli elementi dell'illecito sarebbero desumibili dalla sentenza penale di condanna (intervenuta nelle mosse del giudizio civile) dell'amministratore e del direttore della filiale della banca per concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito".

In altri termini, si trattava di una domanda di risarcimento del danno conseguente ad una condotta integrante il reato di bancarotta fraudolenta, posta in essere da un soggetto terzo - amministratore della società - in concorso con il direttore della filiale della banca erogante il credito.

La condotta illecita dell'amministratore della società, cui aveva concorso il direttore della filiale ed in relazione alla quale era stata proposta l'azione di risarcimento del danno al patrimonio della società, valeva ad integrare un'ipotesi di responsabilità dell'amministratore verso la società ex art. 2392 c.c., che il curatore poteva far valere ai sensi dell'art. 146 lett. a) L. n. 1/91.

Nel caso oggetto della presente controversia, invece, la società attrice non ha dedotto alcun illecito in capo agli amministratori della società medesima.

Nella prospettazione, infatti, gli istituti di credito convenuti non rispondono quali concorrenti all'illecito commesso dagli amministratori dell'attrice medesima, ma quali soggetti dei contratti di concessione del credito stipulati dalla stessa.

La complessità delle questioni affrontate induce alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
compensa le spese di lite.

Monza, 27/1/11

IL CANCELLIERE C1
Margherita CRIPPA

IL GIUDICE
Fulvia De Luca

TRIBUNALE DI MONZA
Depositata oggi
0 FEB 2011
IL CANCELLIERE